



PROVINCIA DI LIVORNO

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Unità di Servizio Tutela dell'Ambiente

ATTO DIRIGENZIALE N. 52 DEL 21/03/2014

Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
EX ART. 29-OCTIES D.LGS. 03 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II.
C.F.: 01001190493
IMPRESA: ECOMAR ITALIA SPA
IMPIANTO E SEDE LEGALE: VIA PISANA LIVORNESE NORD 9 - COMUNE DI
COLLESALVETTI
Codice atto amministrativo: FAMIGLIA 20

IL DIRIGENTE

RILEVATA la propria competenza ai sensi delle disposizioni Presidenziali vigenti (Decreti del Presidente della Giunta Provinciale n 17 del 04.04.2012 "Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali apicali previsti dalla macrostruttura dell'Ente" e n. 54 del 12.07.12 "Decreto Presidenziale n. 17 del 04 aprile 2012 relativo al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali apicali previste dalla macrostruttura dell'Ente- Integrazione e modifica");

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 58 del vigente Statuto provinciale;

RICHIAMATA la vigente disciplina statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare la L. n.241/1990 ss.mm.ii. e la L.R. n.40/2009 s.m.i.;

VISTO il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 83 del 1.07.2010 e la scheda inerente ai procedimenti di pertinenza della U.S. denominata "rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale";

VISTA la Direttiva n. 2008/1/CE del Consiglio, del 15 gennaio 2008, che disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;

VISTA la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee ed in particolare il D.Lgs. 03 aprile

2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", pubblicato sul S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (di seguito DECRETO) e successive modifiche;

PRESO ATTO che la succitata direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 con cui sono state apportate modifiche al DECRETO;

DATO ATTO che il suddetto Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (G.U. n. 186 dell'11.08.2010 S.O. n. 184), entrato in vigore il 26 agosto 2010, cd. III correttivo al DECRETO, opera profonde modifiche, in particolare alle Parti I (generalità), II (Via, Vas e Ippc).
Lo stesso prevede, tra l'altro, all'art.4 "Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni" l'abrogazione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

PRESO ATTO che per Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nella Direttiva e nel vigente DECRETO - e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

PRESO ATTO che l'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 conseguentemente all'abrogazione dello stesso corrisponde all'Allegato VIII del DECRETO,

DATO ATTO che l'A.I.A. è rilasciata per gli impianti rientranti nell'Allegato VIII al DECRETO nel rispetto delle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per le Attività Produttive e della Salute e che l'art. 29-octies ne disciplina le modalità di rinnovo;

CONSIDERATO che, a livello europeo, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Institute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BRef -BAT References), che possono servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

RICHIAMATO il D.M. 31.01.2005 GU n. 135 del 13-6-2005 - Supplemento Ordinario n. 107 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 04/08/1999 n. 372" (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) con il quale sono state emanate, ai sensi dell'art. 29-bis comma 1 del DECRETO:

- le linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 dell'allegato I al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, sostituito dall'allegato I al decreto legislativo 59/05;
- le linee guida generali che devono essere rispettate tenendo in considerazione anche le linee guida specifiche;
- le linee guida in materia di monitoraggio;

RICHIAMATO altresì il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", pubblicato sulla G.U. n. 133 del 07.06.2007 Parte Prima Supplemento ordinario alla G.U. n. 130 del 07.06.2007 Serie generale;

RICHIAMATI altresì:

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59"
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 885 del 18.10.2010 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 – Revoca DGR 15.06.2009n. 195 e DGR 20.07.2009 n. 631";

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale Toscana del 18 maggio 1998 n. 25 e s.m.i. "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati";
- la D.G.R.T. n. 743 del 06.08.2012 pubblicata sul BURT n. 35 del 29.08.2012 parte Seconda "Art. 19, comma 2 bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti";

RICHIAMATO l'art. 72-bis comma 1 della legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza) che individua, quale Autorità competente al rilascio dell'A.I.A., la Provincia territorialmente interessata allo svolgimento dell'attività come già stabilito dalla L.R. 61/03 abrogata dalla L.R. 06 del 17.02.12 a far data dal 08.03.12;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 365 del 28.12.2004 e s.m.i. con la quale, tra l'altro, è stato assegnato il procedimento all'U.S. "Tutela Ambiente" che, conseguentemente, è l'ufficio individuato per il deposito della documentazione e degli atti inerenti i procedimenti IPPC anche ai fini della consultazione del pubblico;

CONSIDERATO CHE il Responsabile del procedimento e Dirigente competente all'emanazione dell'atto è il Dott. Geol. Enrico Bartoletti e che non sussiste conflitto interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 – come introdotto dalla legge 190/2012;

DATO ATTO che:

- con A.D. n. 259 del 30.10.2007 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto indicato in oggetto a Ecomar Italia SpA per lo svolgimento dell'attività cod. IPPC:

Cod. 5.1 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno".

Cod. 5.3 "Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno";



- nel periodo di vigenza della predetta A.I.A. sono intervenute le seguenti modifiche non sostanziali: comunicazione di modifica non sostanziale avvenuta con nota prot. n. 715/08 del 26.11.2008, in Atti provinciali prot. n. 48426 del 26.11.08, che consiste nell'utilizzo dei serbatoi n. 4 e n. 5 per lo stoccaggio delle acque di prima pioggia a seguito della realizzazione del sistema di raccolta delle stesse, precedentemente adibiti adibiti all'accumulo ed omogeneizzazione (D9) di rifiuti liquidi; comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Società per l'attivazione di uno scarico in fognatura comunicata ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.gs. 152/06 e s.m.i. da Ecomar Italia SpA al SUAP del Comune di Collesalveti in Atti prov. prot. n. 25656 del 04.07.13;

VISTA la domanda presentata dall'Azienda Ecomar Italia SpA al Suap del Comune di Collesalveti in data 14.01.2013 con nota in Atti comunali prot. n. 554 del 14/01/2013 e in Atti prov. prot. n. 3934 del 30.01.2013 per lo stabilimento sito in Pisana Livornese Nord 9- Comune di Collesalveti intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-octies c. 1 del DECRETO, il rinnovo con contestuali modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e ad attivare contestualmente la verifica di assoggettabilità alla VIA per le modifiche proposte;

DATO ATTO che:

- il suddetto procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA si è concluso con A.D 75 del 07.05.2013 pubblicato su BURT del 29 maggio 2013. Con tale atto è stata esclusa l'assoggettabilità a VIA del progetto inerente il trattamento di nuovi codici (Acque di prima fascia) in D09 e nuove attività (R13 e D14), escludendo però da tale valutazione il progetto di scarico in fognatura poiché non accoglibile sia per i contenuti tecnici che formali dell'istanza;
- il Gestore ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale al SUAP in Atti prov. prot. 25656 del 04.07.2013 inerente richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue, da valutare in ambito di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e con nota in Atti prov. prot. n. 27319 del 18.07.2013;
- il Gestore ha presentato istanza correttiva in Atti comunali prot. 8937 del 17.07.2013 in Atti prov. prot. n. 27200 del 17.07.2013 con richiesta di considerare le modifiche proposte contestualmente alla domanda di rinnovo come non sostanziali ai sensi degli artt. 5 c. 1 lett. l) e 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., adducendo la relativa motivazione per ognuna di esse;
- la suddetta istanza è stata accolta dalla Provincia di Livorno con nota prot. 28534 del 29.07.2013;

VISTE le successive integrazioni in Atti provinciali n. 37439 e 37442 del 16.10.2013, prot. n. 38258 del 22.10.2013, prot. n. 41519 del 14.11.2013 e prot. n. 1511 del 16.01.2014; prot.n.2276 del 13.02.2014; nota datata 25.11.2013 presentata al SUAP del Comune di Collesalveti con prot.n. 16733 del 25.11.2013; nota presentata al SUAP del Comune di Collesalveti con prot.n. 16442 del 26.11.2013;

ATTESO che la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29 quater comma 5 del DECRETO, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, previa integrazioni e chiarimenti volti a superare le problematiche emerse, riunitasi nelle sedute del 13.09.2013, 26.09.2013, 22.10.2013, 27.11.2013 e 13.02.2014 si è conclusa, con l'acquisizione dei pareri favorevoli al rinnovo dell'autorizzazione, come da Verbale del 13.02.2014;

RICHIAMATE prescrizioni e limiti di emissione, frequenza e modalità di effettuazione degli autocontrolli nonchè modalità di comunicazione dei dati ottenuti come indicato nel Documento



Tecnico composto dall'Allegato Tecnico 1 "Matrici Ambientali" e dall'Allegato Tecnico 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo", parti integranti e sostanziali del presente atto;

DATO ATTO che il DECRETO prevede:

1. all'art. 29 sexies, comma 3, che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
2. all'art. 29 sexies comma 6, tra l'altro, l'obbligo per il Gestore di comunicare:
 - 2.1. i dati necessari per la verifica della conformità alle condizioni dell'A.I.A. all'Autorità competente;
 - 2.2. i dati relativi ai controlli delle emissioni chiesti dall'A.I.A. all'Autorità competente e al Comune di Collesalvetti;
3. all'art. 29 sexies comma 9 che alle modifiche necessarie, per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'A.I.A. non si applicano le disposizioni dell'art. 29 nonies del DECRETO;

CONSIDERATO che l'art.29 septies del *DECRETO*, prevede che qualora risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell'inquinamento, la Provincia possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale o ottenibili con le migliori tecniche disponibili;

DATO ATTO che ai fini delle spese istruttorie il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità previste dal D.M. 24 aprile 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22/9/2008 adeguato ed integrato dalla D.G.R.T. 885/10;


DATO ATTO, altresì, che l'impianto è coperto da garanzia finanziaria adeguata ai sensi della DGRT 743/12 e s.m.i. prestata mediante polizza fideiussoria n. 50139/25/561268737 del 31.10.2013 emesse da CARIGE Assicurazioni;

VALUTATO l'interesse pubblico sottostante mediante l'istruttoria interna svolta dagli uffici;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di rinnovare l'A.I.A., ai sensi e per gli effetti del DECRETO, alla Società Ecomar Italia SpA per lo svolgimento dell'attività IPPC sopra dettagliata, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute nel presente provvedimento ed entro i termini previsti, per l'impianto sito nel Comune di Collesalvetti, Via Pisana Livornese Nord 9;


ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

1. di RINNOVARE l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii, alla Ecomar Italia SpA in qualità di gestore dell'impianto sito in Collesalvetti (LD), via Pisana Livornese Nord 9 per l'esercizio delle attività di cui ai codici IPPC:
 - Cod. 5.1 "Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del
- 

- 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno”;
- Cod. 5.3 “Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”.
2. di **CONSIDERARE** le modifiche proposte, così come descritte nelle premesse, come modifiche non sostanziali dell'A.I.A.;
 3. di **CONFERMARE** l'autorizzazione all'attività di miscelazione in deroga all'art.187 comma 2 della parte IV del Dlgs152/2006, come dettagliatamente descritta nell'Allegato Tecnico 1 “Matrici Ambientali”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 4. di **AGGIORNARE** i contenuti dell'A.I.A. per le motivazioni riportate in narrativa, secondo quanto specificato nel Documento Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, che si compone dell'Allegato Tecnico 1 “Matrici Ambientali” e dell'Allegato Tecnico 2 “Piano di Monitoraggio e Controllo”;
 5. di **IMPORRE** al Gestore di dare attuazione alle prescrizioni previste negli allegati al presente atto, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, secondo le modalità ed i tempi ivi riportati, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento;
 6. di **STABILIRE** che le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte secondo quanto previsto nell'Allegato Tecnico 2 “Piano di Monitoraggio e Controllo” del Documento Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 7. di **VINCOLARE** l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati nel Documento Tecnico composto dall'Allegato Tecnico 1 “Matrici Ambientali” e dall'Allegato Tecnico 2 “Piano di Monitoraggio e Controllo”;
 8. di **STABILIRE** che, in caso di perdita in itinere dei requisiti richiesti per il mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della Norma internazionale UNI EN ISO 14001 e/o del Regolamento EMAS per l'impianto oggetto della presente autorizzazione, il Gestore è tenuto a darne comunicazione entro trenta giorni alla Provincia di Livorno al fine di consentire all'Autorità Competente l'adeguamento della durata dell'autorizzazione;

EVIDENZA

- che, a norma dell'art. 29 quater comma 11 la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX al DECRETO , secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali.
 - i seguenti obblighi per il Gestore:
 - ▶ ai sensi dell'art. 29-decies c. 1 del DECRETO, il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente;
 - ▶ trasmettere le eventuali integrazioni chieste nell'ambito della Conferenza di Servizi nel termine stabilito dall'Autorità competente. L'omissione entro tale termine, senza giustificato e
- 

documentato motivo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro;

► dare comunicazione alla Provincia, prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente Atto, ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del DECRETO. L'omissione della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro;

► trasmettere direttamente alla Provincia ed al Sindaco del Comune di Collesalveti, a far data dalla comunicazione di cui al punto precedente, i dati relativi ai controlli delle emissioni chiesti, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del DECRETO. L'omissione della comunicazione dei predetti dati è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro;

► trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Provincia ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i dati caratteristici relativi alle emissioni aria, acqua e suolo dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 29 undecies comma 1 del DECRETO;

► inviare, sei mesi prima della scadenza del presente atto, all'Autorità competente, una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29 ter comma 1 del DECRETO. La Provincia si esprime nei successivi 150 giorni, con la procedura prevista dall'art. 29 quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell'Amministrazione Provinciale, il gestore continua l'attività sulla base della presente autorizzazione;

► comunicare a questa Provincia le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5 comma 1 lettera l) del DECRETO. Decorso 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento della comunicazione senza che sia pervenuta alcuna notizia da parte dell'Amministrazione Provinciale, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del DECRETO;

► nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni a questa Amministrazione anche nelle forme dell'autocertificazione, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 4 del DECRETO;

► fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del DECRETO;

► trasmettere direttamente all'ARPAT Dipartimento di Livorno i dati relativi ai controlli delle emissioni chiesti, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del DECRETO

- che, ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 del DECRETO, l'ARPAT Dipartimento di Livorno effettuerà i controlli ambientali relativi a tutte le matrici coinvolte nel Piano di Monitoraggio e Controllo; tali controlli sono effettuati sulla base degli oneri preventivamente versati dal gestore, entro il 30 gennaio del relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPAT secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 24 aprile 2008 e dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 885 del 30.06.2010;
- che l'ARPAT territorialmente competente comunica gli esiti dei controlli e delle ispezioni a questa Provincia ed al Gestore proponendo le misure da adottare;
- ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini del DECRETO, comunica tali informazioni a questa Provincia, ivi comprese le eventuali notizie di reato.

Copia del presente provvedimento e dei dati dei controlli delle emissioni chiesti dalle condizioni del presente Atto saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, tramite l'Unità di Servizio "Tutela dell'Ambiente" della Provincia di Livorno; ufficio individuato ai sensi dell'art. 29 quater comma 2 del *DECRETO* dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 365 del 28.12.2004 e s.m.i.;

Che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di SEI ANNI dalla data di rilascio in quanto l'Azienda è certificata ISO 14001, certificazione rilasciata da DNV Business Assurance con certificato n. 81040-2010-AE-ITA-SINCERT, deve sempre essere custodita presso l'impianto ed è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies comma 4 del *DECRETO*.

Di registrare il presente atto nel Registro degli Atti Dirigenziali della U.S. 2.2 "Tutela dell'Ambiente", nonché di trasmetterlo al Segretario Generale (servizio messi) per la pubblicazione all'Albo On Line.

Del presente Atto Dirigenziale è redatto un originale conservato agli Atti di questa Amministrazione presso il Dipartimento "Ambiente e Territorio" – Unità di servizio "Tutela dell'Ambiente". Una copia firmata digitalmente è trasmessa al SUAP territorialmente competente per la trasmissione alla Soc. Ecomar Italia Spa, al Comune di Collesalvetti, all'ARPAT Dipartimento di Livorno, all'AUSL6 Area Funzionale della Prevenzione – Livorno/Collesalvetti, all'Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale n. 5 - Toscana Costa, all'ATO Toscana Costa, alla Regione Toscana, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti di Firenze e Sezione Regionale Albo Imprese gestione dei Rifiuti di Firenze;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente
Responsabile del procedimento
Dott. Geol. Enrico Bartoletti

Allegati:

Documento tecnico composto da:

- Allegato Tecnico 1 "Matrici Ambientali"
- Allegato Tecnico 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo"
- Planimetria impianto